SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

95A7438

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica prof. Mario Arcelli per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1996, con il quale al Ministro del bilancio e della programmazione economica prof. Mario Arcelli è stato conferito anche l'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni in materia di attribuzioni al Ministro stesso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Mario Arcelli, è attribuita la delega per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, il Ministro Arcelli è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività;

b) all'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione del disegno di «legge comunitaria» di cui all'art. 2 della legge stessa e per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui al successivo art. 4;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, predisponendo la legge comunitaria annuale, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) all'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e all'attuazione delle relative deliberazioni;

e) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

f) alla coerenza ed alla tempestività dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonché la conformità e la tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

g) all'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85 relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM), per la parte residuale;

h) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

i) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

l) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

m) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, alla consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana;

n) al coordinamento dei programmi che prevedono interventi di carattere transnazionale ed interregionale, nonché delle attività intese all'elaborazione delle strategie di sviluppo e dell'assetto futuro del territorio dell'Unione europea connesse al programma comunitario «Europa 2000», non rientranti nelle competenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri di settore.

Il Ministro è altresì delegato a:

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A1215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 gennaio 1996, n. 68.

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 2, della legge 11 luglio 1995, n. 273;

Considerato che il citato art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 prevede, al comma 2, l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche di servizi di controllo interno e che lo stesso art. 20 dispone, al comma 7, che all'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provveda con regolamenti delle singole amministrazioni;

Ritenuto di procedere all'adozione del predetto regolamento con proprio decreto ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, già citata in premessa;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota prot. n. 2065 del 5 ottobre 1995;

Vista l'osservazione della Corte dei conti n. 80/67 del 6 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito, presso il Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, un servizio di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Art. 2.

1. Alla direzione del servizio di cui all'art. 1 è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, di tre membri, nominati con decreto del Ministro e composto da: due dirigenti generali del Ministero ed un membro, con funzioni di presidente, scelto tra magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.

2. Al servizio sono assegnati, con compiti di segreteria, contingenti di funzionari con qualifica dirigenziale e impiegati ordinari, tutti del Ministero, assegnati con decreto del Ministro.

Art. 3.

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo che ineriscono a tutta l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria del Ministero, il servizio procede, previe valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, a:

a) accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro;

b) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa;

c) stabilire, almeno annualmente, su indicazione del Ministro, sentiti i responsabili delle direzioni generali e delle altre unità organizzative centrali, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;

d) svolgere il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e decentrati, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando altresì le irregolarità eventualmente riscontrate;

e) coordinare le informazioni di carattere generale per la Corte dei conti in sede di controllo di gestione;

f) compiere annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) curare ogni altro adempimento previsto da norme di legge o regolamento.

2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Ove necessario, può altresì disporre accertamenti diretti.

3. Per motivate esigenze il servizio può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. Il servizio può avvalersi della collaborazione del CED e del servizio statistico.

5. I risultati dell'attività del servizio costituiscono oggetto di una relazione trimestrale al Ministro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 45

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 20, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamento delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il comma 2 dell'art. 3-*ter* del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273, prevede che: «I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

Con riferimento alle disposizioni soprarichiamate:

Per l'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda sopra.

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

L'art. 59 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1993, come modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437:

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previo tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero, di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove, i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicono cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

96G0072

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di dicembre 1995;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Valuta		
Dollaro USA	Lit.	1.594,526
Marco tedesco	»	1.106,749
Franco francese	»	321,214
Fiorino olandese	»	988,428
Franco belga	»	53,848
Lira sterlina	»	2.455,445
Lira irlandese	»	2.538,168
Corona danese	»	285,682
Dracma greca	»	6,698
ECU	»	2.033,154
Dollaro canadese	»	1.164,980

Yen giapponese	Lit.	15,663
Franco svizzero	»	1.370,248
Scellino austriaco	»	157,289
Corona norvegese	»	250,815
Corona svedese	»	240,545
Marco finlandese	»	367,968
Escudo portoghese	»	10,560
Peseta spagnola	»	13,014
Dollaro australiano	»	1.182,113

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di dicembre 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,340
Albania:		
Lek	»	16,889
Algeria:		
Dinaro algerino	»	31,457
Angola:		
Readjust Kwanza . . .	»	0,280
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	890,516
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	425,011
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.594,024
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	890,516
Azerbaigian:		
Manat	»	0,359
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.594,024
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.228,180
Bangladesh:		
Taka	»	38,665
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	792,534
Belize:		
Dollaro Belize	»	797,012
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.594,024
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,204
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	Lit.	0,138
Birmania:		
Kyat	»	278,695
Bolivia:		
Boliviano	»	324,652
Botswana:		
Pula	»	563,763
Brasile:		
Real	»	1.646,674
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.126,970
Bulgaria:		
Lev	»	22,674
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,249
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,693
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,212
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	590,379
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.924,684
Cile:		
Peso cileno	»	3,666
Cina:		
Renmimbi	»	191,690
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.479,026
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,596
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,280
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,213
Corea del Nord:		
Won Nord	»	741,406
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,072
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	8,240
Croazia:		
Kuna Croazia	»	297,727
Cuba:		
Peso cubano	»	1.594,024
Dominicana:		
Peso dominicano	»	117,865
Ecuador:		
Sucre	»	0,602
Egitto:		
Lira egiziana	»	472,467

Paese / Valuta		
El Salvador:		
Colon salvadoregno	Lit.	182,132
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	434,220
Estonia:		
Corona Estonia	»	137,655
Etiopia:		
Birr	»	253,421
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.452,086
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.113,909
Filippine:		
Peso filippino	»	60,838
Gambia:		
Dalasi	»	161,813
Ghana:		
Cedi	»	1,104
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	43,671
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.452,086
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	8,969
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.248,270
Guatemala:		
Quetzal	»	268,569
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,088
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,598
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,407
Haiti:		
Gourde	»	95,245
Honduras:		
Lempira	»	157,059
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,086
India:		
Rupia indiana	»	45,204
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,697
Iran:		
Rial iraniano	»	0,531
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.127,127
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,380
Israele:		
Shekel	»	510,037

Paese / Valuta		
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	Lit.	338,813
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	24,890
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,550
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.310,271
Laos:		
New Kip	»	1,732
Lesotho:		
Maluti	»	434,842
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.941,194
Libano:		
Lira libanese	»	0,997
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.594,024
Libia:		
Dinaro libico	»	4.483,893
Lituania:		
Lita Lituania	»	396,947
Macao:		
Pataca	»	199,502
Macedonia:		
Dinaro	»	40,875
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,387
Malawi:		
Kwacha	»	103,804
Malaysia:		
Ringgit	»	627,744
Maldive:		
Rufiya	»	135,431
Malta:		
Lira maltese	»	4.494,256
Marocco:		
Dirham Marocco	»	188,190
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,878
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	87,123
Messico:		
Peso Messico	»	207,914
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	351,735
Mongolia:		
Tugrik	»	3,463
Mozambico:		
Metical	»	0,161
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,200
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	201,189

Nigeria:		
Naira	Lit.	72,455
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.038,411
Oman:		
Rial Oman	»	4.140,322
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	46,513
Panama:		
Balboa	»	1.594,024
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.202,421
Paraguay:		
Guarani	»	0,810
Perù:		
New Sol	»	710,032
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	17,675
Polonia:		
Zloty	»	634,087
Qatar:		
Riyal Qatar	»	438,002
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	60.056
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	53,524
Romania:		
Leu	»	0,622
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,345
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,245
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	457,709
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.452,086
São Tomè:		
Dobra	»	0,902
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	327,773
Sierra Leone:		
Leone	»	1,751
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.126,570
Siria:		
Lira siriana	»	37,998
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,392
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,608
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,721
Sud Africa:		
Rand	Lit.	434,842
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	19,925
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,670
Swaziland:		
Lilangeni	»	434,842
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	58,354
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,803
Thailandia:		
Baht	»	63,326
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.255,717
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	279,163
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.679,814
Turchia:		
Lira turca	»	0,027
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New scellino	»	1,560
Ungheria:		
Forint ungherese	»	11,553
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	227,998
Vanuatu:		
Vatu	»	14,113
Venezuela:		
Bolivar	»	7,052
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	628,979
Yemen meridionale:		
Rial	»	11,385
Yemen settentrionale:		
Rial	»	31,860
Zaire:		
New Zaire	»	0,150
Zambia:		
Kwacha	»	1,669
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	171,724

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1090

DECRETO 27 dicembre 1995.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1° gennaio 1996 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati per estensione dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* CARAMAZZA

ALLEGATO

AVVERTENZE:

L'elenco delle porte resistenti al fuoco riportato in allegato è aggiornato al 31 dicembre 1995 ed è suddiviso per materiali (porte in legno, metalliche, per vano ascensore e vetrate), per classi REI e per tipo (ad un'anta, a due ante e scorrevoli). Per ciascuna porta sono riportati nell'ordine il nome della ditta, la denominazione commerciale della porta, il codice dell'omologazione, la data di rilascio dell'omologazione, il tipo della porta e le sue dimensioni massime, (comprensive di telaio, guide, battute, ante e altre superfici fisse o mobili ed accessori). Per le porte scorrevoli sono state riportate anche le dimensioni del foro muro.

ELENCO PORTE RESISTENTI AL FUOCO OMOLOGATE - AGGIORNATO AL 31/12/1995

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
			Porte in legno REI 30 ad un'anta			
COCIF Soc. coop. a r.l.	Gallia REI 30	FO051REI030P002	09/11/95	Ad un'anta impiallacciata con tranciato dello spessore di 0,5 mm	904	2152
Cocif Soc. coop. a r.l.	Gallia REI 30 Fonoassorbente	FO051REI030P001	15/06/95	Ad un'anta	904	2152
Comeca S.p.a.	Ignifon 30/30	FO008REI030P001	20/07/94	Ad un'anta	900	2150
Comeca S.p.a.	Ignifon 30/35	FO008REI030P002	21/11/94	Ad un'anta	910	2155
Comeca S.p.a.	Standard REI 30	RN008REI030P003	16/01/95	Ad un'anta	880	2140
Effe-Bi Barausse S.p.a.	Porta in legno mod. RF. 292/1	VI029REI030P001	07/11/94	Ad un'anta	880	2140
Facl Security S.r.l.	Hotel T/A	BR010REI030P010	07/12/95	Ad un'anta con telaio in alluminio ed anta in legno con impiallacciatura di spessore 0,5 mm	979	2151
Gierre Industriale S.r.l.	Hard 30	FO016REI030P001	02/12/94	Ad un'anta	890	2145
Infistil S.r.l.	Eterna 1B 30	FO065REI030P001	21/08/95	Ad un'anta	910	2150
Lima Sud S.r.l.	Porta in legno mod. RF. 292/1	RM022REI030P001	18/10/94	Ad un'anta	880	2140
Metes S.r.l.	Metfire	BN069REI030P001	18/08/95	Ad un'anta con entrambe le facce dell'anta rivestite in laminato plastico	940	2160

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Pfitscher Sebastian	Porta tagliafuoco REI 30	BZ052REI030P006	11/11/95	Ad un'anta rivestita da laminato Arpa	860	2130
Piccolroaz Giorgio	Pirama REI 30 monobattente	TN023REI030P002	21/02/95	Ad un'anta	1140	2170
Polvanesi S.r.l.	PO 20	AR070REI030P001	18/08/95	Ad un'anta	948	2203
Portedil S.r.l.	Hotel REI 30/dB 39	TO058REI030P001	14/04/95	Ad un'anta	970	2185
San.Co. S.r.l.	Isofire LC. II REI	TN013REI030P012	07/11/95	Ad un'anta con anta rivestita da impiallacciatura di 0,6 mm di spessore	1010	2155
S.I.S. S.r.l.	Porta mod. SIS REI 30	MN024REI030P002	11/11/95	Ad un'anta rivestita con impiallacciatura avente 3,5 mm di spessore	970	2185
Tino Sana S.r.l.	Porta PR. 12 REI 30	BG068REI030P001	15/06/95	Ad un'anta	870	2135
Tre-P S.p.a.	RF 292/1	MI043REI030P001	10/03/95	Ad un'anta	880	2140
Westag Italia S.r.l.	T 30 - 1 WST	TV056REI030P001	05/12/95	Ad un'anta con anta rivestita da laminato plastico Getalit SP. 0,8 mm	1126	1929

Porte in legno REI 30 a due ante

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Petrolcam S.r.l.	PTC 30	BS077REI030P001	21/10/95	A due ante con finestratura su anta secondaria 400 × 800 mm	1730	2270
Piccolroaz Giorgio	Pirama REI 30 doppiobattente	TN023REI030P003	14/04/95	A due ante con vetro 300 × 800 mm su anta primaria	2080	2170
San.Co. S.r.l.	Isofire LC.V. 2A REI 30	TN013REI030P005	10/01/95	A due ante con finestratura 790 × 1807 mm sull'anta secondaria	2280	2290

Porte in legno REI 45 ad un'anta

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
F.lli Pucciarini S.p.a.	Ishotel	PG075REI045P001	07/12/95	Ad un'anta con anta rivestita con impiallacciatura in legno, spessore 0,5 mm	910	2155
Silente S.r.l.	Portalbergo	TV064REI045P001	19/08/95	Ad un'anta	960	2160
Simeonato serramenti S.r.l.	Porta ignifuga acustica 45/33,5	PD038REI045P001	03/06/95	Ad un'anta	1040	2170
S.I.S. S.r.l.	Porta SIS REI 45/C	MN024REI045P001E1	14/07/95	Ad un'anta	870	2185
S.I.S. S.r.l.	Porta SIS REI 45/B	MN024REI045P001E2	14/07/95	Ad un'anta	1020	2185
S.I.S. S.r.l.	Porta SIS REI 45/A	MN024REI045P001E3	14/07/95	Ad un'anta	1070	2185
S.I.S. S.r.l.	Porta SIS REI 45	MN024REI045P001	18/10/94	Ad un'anta	970	2185

Porte in legno REI 60 ad un'anta

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Fis S.p.a.	Igniporta REI 60 Wood 1/B	PD019REI060P006	30/08/95	Ad un'anta con impiallacciatura di 1 mm di spessore	1260	2230
Piccolroaz Giorgio S.r.l.	Pirama REI 60 1/B	TN023REI060P001	02/12/94	Ad un'anta	1140	2170
San.Co. S.r.l.	Isofire/LC + SC REI 60	TN013REI060P001	12/08/94	Ad un'anta con sopraluce cieco fisso	1230	2840
San.Co. S.r.l.	Isofire/LV REI 60	TN013REI060P002	19/09/94	Ad un'anta con finestratura 610×1695 mm	1150	2180
San.Co. S.r.l.	Isofire/LV + SV REI 60	TN013REI060P003	27/12/94	Ad un'anta con vetro 610×1695 e sopraluce con vetro 610×300	1150	2800
San.Co. S.r.l.	Isofire/LC REI 60	TN013REI060P008	23/09/94	Ad un'anta	1150	2180
Simeonato serramenti S.r.l.	Porta 1A REI 60	PD038REI060P002	10/11/95	Ad un'anta impiallacciata con tranciato di legno di rovere di 0,6 mm di spessore	1200	2200

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
		Porte in legno REI 60 a due ante				
Fis S.p.a.	Igniporta due ante legno REI 60	PD019REI060P002	28/03/95	A due ante con finestratura sull'anta principale 565 × 1815 mm	1800	2200
Pfitscher Sebastian	Modello 60 V/1	BZ052REI060P003	30/08/95	A due ante con finestratura 600 × 1600 mm su anta principale	2650	2700
Piccolroaz Giorgio	Pirama REI 60 2/B	TN023REI060P004	01/06/95	A due ante con vetro 280 × 700 su anta secondaria	2080	2170
San.Co. S.r.l.	Isofire/LC.V. 2A + SV + L V REI 60	TN013REI060P007	10/03/95	A due ante con vetro 610 × 1695 SU un'anta, sopraluce con vetro 1510 × 300 e laterale con vetro 610 × 1695	2800	2800
San.Co. S.r.l.	Isofire/LC.V. 2A REI 60	TN013REI060P009	08/03/95	A due ante con vetro 610 × 1695 mm su anta primaria	2094	2252
San.Co. S.r.l.	Isofire/LC.V. 2A+SV REI 60	TN013REI060P010	10/03/95	A due ante con sopraluce con vetro 1650 × 300	2094	2800
		Porte in legno REI 90 a due ante				
Pfitscher Sebastian	Modello 90 C/1	BZ052REI090P004	30/08/95	A due ante impiallacciate a vista in rovere di spessore 0,7 mm	2650	2700
Pfitscher Sebastian	REI 90 C/2	BZ052REI090P005	11/11/95	A due ante con vetro 980 × 600 su anta primaria, con sopraluce con vetro 1000 × 370 e laterale con vetro 450 × 980	2700	2700
		Porte in legno REI 120 a due ante				
Pfitscher Sebastian	Porta tagliafuoco in legno modello REI 120 C/2	BZ052REI120P001	15/06/95	A due ante con vetro 370 × 1010 mm e specchiatura cieca 370 × 510 su anta secondaria	1800	2600
Pfitscher Sebastian	Porta tagliafuoco in legno modello REI 120 C/2	BZ052REI120P002	28/08/95	A due ante disuguali con vetro 370 × 1010 mm e specchiatura cieca 370 × 510 mm su anta secondaria	1800	2600
		Porte metalliche REI 30 ad un'anta				
Dierre S.p.a.	Vulcano 30	TO004REI030P014	25/10/95	Ad un'anta con rivestimento esterno in legno truciolare, rivestito di legno tranciato, (spessore totale 7 mm)	998	2089
Fael Security S.r.l.	Tenax/1bw	BR010REI030P007	16/05/95	Ad un'anta con finestratura 400 × 300 mm	1026	2298
		Porte metalliche REI 30 a due ante				
Domoferm Italia S.r.l.	REI 30-52-2	BZ006REI030P001	28/07/94	A due ante con vetro 650 × 1300 sulla primaria e vetro 320 × 1300 sulla secondaria	2100	2190
		Porte metalliche REI 45 a due ante				
Domoferm Italia S.r.l.	Domoferm REI 45.52.V	BZ006REI045P006	30/08/95	A due ante con finestratura 650 × 1300 mm nell'anta principale e 320 × 1300 mm nell'anta secondaria	2128	2164

Porte metalliche REI 60 ad un'anta

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
C. Perego S.r.l.	Firestop Adda	CO045REI060P001	21/11/94	Ad un'anta con finestratura 270 × 370 mm	1182	2041
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E006	TO004REI060P010E6	09/11/95	Ad un'anta	1068	2284
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E001	TO004REI060P010E1	09/11/95	Ad un'anta	968	2184
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E005	TO004REI060P010E5	06/11/95	Ad un'anta	1018	2284
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E004	TO004REI060P010E4	07/11/95	Ad un'anta	968	2284
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E003	TO004REI060P010E3	09/11/95	Ad un'anta	1068	2184
Dierre S.p.a.	Vulcano 60/E002	TO004REI060P010E2	09/11/95	Ad un'anta	1018	2184
Dierre S.p.a.	Vulcano 60	TO004REI060P010	28/06/95	Ad un'anta	998	2089
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 1B 60	TO004REI060P001	08/08/94	Ad un'anta con finestratura 400 × 300 mm	1306	2326
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 1C REI 60	TO004REI060P012	15/09/95	Ad un'anta con vetro 400 × 600 mm	1210	2055
Domoferm Italia S.r.l.	Domoferm REI 60.C1.95	BZ006REI060P004	13/07/95	Ad un'anta	958	2024
Domoferm Italia S.r.l.	Domoferm REI 60.C1.V.95	BZ006REI060P005	09/11/95	Ad un anta con vetro 380 × 580 mm	1276	2171
Edilporte S.r.l.	Ignip. REI 60 mod. Tiziano	PR020REI060P001	29/09/94	Ad un'anta	1200	2200
Fael Security S.r.l.	Tenax/W	BR010REI060P005	07/12/94	Ad un'anta con finestratura 260 × 560 mm	1121	2264
Meverin S.r.l.	1B06 fire Fixing	PR002REI060P001	10/05/94	Ad un'anta con finestratura 500 × 500	1200	2255
Ninz & Co S.a.s.	P. proget 1 anta REI 60 L (500-1340) × H (1750-2880) mm	BZ050REI060P001	21/02/95	Ad un'anta con vetro 400 × 600	1230	2650
Ninz & Co S.a.s.	Porta proget 1 anta REI 60	BZ050REI060P005	28/02/95	Ad un'anta	960	2030
Nones S.p.a.	Ignistop AC 10	TN001REI060P001	14/03/94	Ad un'anta con finestratura 400 × 600 mm	1220	2750
Nones S.p.a.	Ignistop AC 15	TN001REI060P002	14/03/94	Ad un'anta con finestratura 600 × 2000 mm	1200	2700
Nones S.p.a.	Ignistop AC 20	TN001REI060P004	14/03/94	Ad un'anta con finestratura 400 × 600 mm	1100	2150
Nones S.p.a.	Ignistop AC 35	TN001REI060P007	18/10/94	Ad un'anta con finestratura 400 × 600 mm e spessore battente 65 mm	1175	2138
San.Co. S.r.l.	Isofire/AV. 1A + LV+ SV REI 60	TN013REI060P004	27/12/94	Ad un'anta con pannello laterale e sopraluce	2600	2700
Schievano S.r.l.	Classic/1A/60	PD012REI060P001	21/11/94	Ad un'anta con finestratura 270 × 370 mm	1100	2200
Schievano S.r.l.	TOP/1A/60	PD012REI060P002	23/11/94	Ad un'anta con finestratura 600 × 750 mm	1250	2500
Sidermeccanica Umbra	Stop-fire 900	PG054REI060P001	02/06/95	Ad un'anta	1227	2192
Si.Del S.r.l.	Fire-block 2	BA044REI060P002	21/11/94	Ad un'anta	1786	2236

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
		Porte metalliche REI 60 a due ante				
C. Perego S.r.l.	Firestop Ticino	CO045REI060P002	14/04/95	A due ante con vetro 300×400 mm	1882	2041
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E015	TO004REI060P007E15	09/10/95	A due ante larghe 900 mm entrambe, cieca	1906	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E014	TO004REI060P007E14	09/10/95	A due ante larghe 800 mm entrambe, cieca	1706	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E016	TO004REI060P007E16	09/10/95	A due ante larghe 1000 mm entrambe, cieca	2106	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E006	TO004REI060P007E6	09/10/95	A due ante larghe 800 mm entrambe, cieca	1706	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E007	TO004REI060P007E7	09/10/95	A due ante larghe 900 mm entrambe, cieca	1906	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E008	TO004REI060P007E8	09/10/95	A due ante larghe 1000 mm entrambe, cieca	2106	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E003	TO004REI060P007E3	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 400 mm e anta principale larga 900 mm	1406	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E009	TO004REI060P007E9	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 400 mm e anta principale larga 800 mm	1306	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E013	TO004REI060P007E13	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 600 mm e anta principale larga 900 mm	1606	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E010	TO004REI060P007E10	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 600 mm e anta principale larga 665 mm	1371	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E012	TO004REI060P007E12	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 400 mm e anta principale larga 1000 mm	1506	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E011	TO004REI060P007E11	09/10/95	A due ante cieca, con anta secondaria larga 400 mm e anta principale larga 9000 mm	1406	2203
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E004	TO004REI060P007E4	09/10/95	A due ante cieca, con anta principale larga 1000 mm e anta secondaria larga 400 mm	1506	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E002	TO004REI060P007E2	09/10/95	A due ante cieca, con anta principale larga 665 mm e anta secondaria larga 600 mm	1371	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E005	TO004REI060P007E5	09/10/95	A due ante cieca, con anta principale larga 900 mm e anta secondaria larga 600 mm	1606	2053
Dierre S.p.a.	Idra 2A REI 60/E001	TO004REI060P007E1	09/10/95	A due ante cieca, con anta principale larga 800 mm e anta secondaria larga 400 mm	1306	2053

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 2A REI 60	TO004REI060P007	14/04/95	A due ante con visiva 400 × 600 mm su anta principale	2026	2333
Domoferm Italia S.r.l.	Domoferm REI 60.52.2	BZ006REI060P002	14/12/94	A due ante	2128	2164
Edilporte S.r.l.	I.P. REI 60 modello Raffaello	PR020REI060P003	18/10/94	A due ante	1790	2200
Fael security S.r.l.	Tenax/2SW	BR010REI060P009	10/11/95	A due ante con vetro 400 × 800 su anta secondaria e laterale fisso vetrato	2580	2140
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. fiammastop C./60	RM026REI060P003	26/08/95	A due ante con finestrature 715 × 650 mm poste nella zona centro/superiore di ciascun'anta	2320	2406
Meba S.r.l.	Ignidoors 2B F/60	MT071REI060P002	04/07/95	A due ante con vetro 280 × 280 mm nella zona centro/superiore di ciascuna anta	2430	2150
Meba S.r.l.	Ignidoor 2B 60	MT071REI060P003	04/07/95	A due ante	1760	2240
Meverin S.r.l.	2B06 fire fixing	PR002REI060P002	25/05/94	A due ante con finestratura 600 × 1200 nell'anta secondaria	2600	2700
Meverin S.r.l.	2BM06 - fire fixing	PR002REI060P006	02/08/94	A due ante con finestratura 600 × 1200 mm nell'anta secondaria	2600	2700
Ninz & Co S.a.s.	P. proget a due ante REI 60 L (850-2070) × H 1750-2200) mm	BZ050REI060P004	21/02/95	A due ante con vetro 400 × 600 su anta secondaria e vetro 400 × 1400 su anta primaria	1860	2030
Nones S.p.a.	Ignistop BC 10	TN001REI060P003	14/03/94	A due ante con vetro 522 × 1650 sull'anta primaria e vetro 400 × 600 sull'anta secondaria	2000	2150
San.Co S.r.l.	Isofire/AV.2 A + LV + SV REI 60	TN013REI060P006	24/03/95	A due ante con vetro 579 × 1709 su anta secondaria, con sopraluce con vetro 1445 × 344 e laterale con vetro 574 × 1844	2600	2700
Schievano S.r.l.	Classic/2A/60	PD012REI060P003	21/11/94	A due ante con finestratura nell'anta secondaria 300 × 1100 mm	2200	2200

Porte metalliche REI 60 scorrevoli

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Indoor S.r.l.	SITF60	BG021REI060P002	30/09/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2600 (dim. foro muro: 2200 × 2420)	2700
Meba S.r.l.	Ignidoors SC60	MT071REI060P001	04/07/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2590 (dim. foro muro: 2200 × 2200)	2632
Meverin S.r.l.	SC206 fire fixing	PR002REI060P003	25/05/94	Scorrevole orizzontalmente a due ante	2600 (dim. foro muro: 2400 × 2550)	2800

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
		Porte metalliche REI 90 ad un'anta				
Montaggi Sud S.n.c.	Stop fire 25/2	LE055REI090P002	24/03/95	Ad un'anta	1270	2195
Nones S.p.a.	Ignistop AC 30	TN001REI090P005	19/07/94	Ad un'anta con finestratura 400 × 600 mm	1100	2000
Off. brevetti Sisti S.p.a.	Porta tagl. cieca ad un anta	MI009REI090P001	01/08/94	Ad un'anta con finestratura 510 × 610 mm	1200	2700
		Porte metalliche REI 90 a due ante				
Facl Security S.r.l.	Tenax/2b/90	BR010REI090P003	30/09/94	A due ante	1926	2258
		Porte metalliche REI 90 scorrevoli				
C. Perego S.r.l.	Firestop Benaco	CO045REI090P002	07/12/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta, composta da 3 moduli dei quali 2 sono larghi < di 1000 (nell'estensione devono rimanere larghi < di 1000).	2600 (dim. foro muro: 2180 × 2370)	2700
Dierre S.p.a div. Tredi	Rolling 2R REI 90	TO004REI090P011	13/07/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura centrale	2600 (dim. foro muro: 2250 × 2570)	2700
Facl Security S.r.l.	Robor/1	BR010REI090P001	18/10/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2670 (dim. foro muro: 2300 × 2380)	2755
Serramenti Castelli S.r.l.	PSV 120 CST	BG025REI090P001	10/01/95	Scorrevole verticalmente ad un anta	3000 (dim. foro muro: 2200 × 2600)	5900
Si.Del. S.r.l.	Fire-block S	BA044REI090P003	21/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2600 (dim. foro muro: 2200 × 2400)	2700
		Porte metalliche REI 120 ad un'anta				
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 1A REI 120	TO004REI120P006	28/03/95	Ad un'anta con finestratura 400 × 300 mm	1306	2333
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 1C REI 120	TO004REI120P013	15/09/95	Ad un'anta con vetro 400 × 600	1210	2055
Edilporte S.r.l.	I.P. REI 120 mod. Michelangelo	PR020REI120P002	28/10/94	Ad un'anta	1250	2192
Montaggi sud S.n.c.	Stop fire 25/P	LE055REI120P001	24/03/95	Ad un'anta	746	1546
Ninz & Co S.a.s.	Porta proget ad un'anta REI 120 L (500-1035) × H (1750-2200) mm	BZ050REI120P002	21/02/95	Ad un'anta con finestratura 261 × 455 mm	960	2030
Ninz & Co S.a.s.	Porta proget ad un'anta REI 120 L (500-1340) × H (1750-2880) mm	BZ050REI120P003	21/02/95	Ad un'anta con finestratura 400 × 600 mm	1230	2650
Nones S.p.a.	Ignistop AC 45	TN001REI120P009	14/04/95	Ad un anta con vetro 400 × 600	1250	2175

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Nones S.p.a.	Ignistop AC 40	TN001REI120P008	14/04/95	Ad un anta con vetro 400×600	1250	2537
Off. brevetti Sisti S.p.a.	Porta tagliafuoco cieca con visiva ad un'anta ad apertura laterale tipo BS 94	MI009REI120P003	22/03/95	Ad un'anta con vetro 510×610 mm	1200	2500
Schievano S.r.l.	Elite/1A/120	PD012REI120P006	10/03/95	Ad un'anta con finestratura 300×800 mm	1340	2370
Sidermeccanica Umbra	Stop-fire 120	PG054REI120P002	03/06/95	Ad un'anta	1227	2192
Si.Del. S.r.l.	Fire-block 1	BA044REI120P001	21/11/94	Ad un'anta	1160	2160

Porte metalliche REI 120 ad un'anta

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Dierre S.p.a. div. Tredi	Idra 2B REI 120	TO004REI120P009	16/10/95	A due ante con vetro 370×570 mm su anta principale	2026	2333

Porte metalliche REI 120 a due ante

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Domoferm Italia S.r.l.	Domoferm REI 120.64.2	BZ006REI120P003	13/03/95	A due ante	2128	2164
Fael security S.r.l.	Tenax/2b/120	BR010REI120P004	07/11/94	A due ante	1910	2240
G.S.M. S.rl.	G.S.M. Fiammastop C./120	RM026REI120P002	26/08/95	A due ante entrambe con vetro 360×320 mm, costituito da 2 lastre da 21 mm intercalate da 17 mm d'aria	2320	2406
Indoor S.r.l.	FLY 2 TF 120	BG021REI120P004	09/11/95	A due ante con vetro 450×400 su entrambe le ante	2301	2198
Meverin S.rl.	2B12A - fire fixing	PR002REI120P007	14/04/95	A due ante con vetro 600×415 mm su anta principale	2500	2640
Ninz & Co S.a.s.	Porta proget a 2 ante REI 120 L (850-2070) ×H (1750-200) mm	BZ050REI120P006	24/03/95	A due ante con vetro 400×1400 su anta principale e vetro 400×600 su anta secondaria	1860	2030
Off. Brevetti Sisti S.p.a.	Porta tagliafuoco cieca con visiva	MI009REI120P005	12/12/95	A due ante con visiva 510 × 610 su ciascun anta	2600	2700
Schievano S.r.l.	Elite/2a/120	PD012REI120P005	28/02/95	A due ante con finestratura 300×1400 mm nell'anta secondaria	2340	2370
Susigan Rodolfo & C. S.n.c	Magnum 2A 120	TV053REI120P001	03/06/95	A due ante	2450	2425

Porte metalliche REI 120 scorrevoli

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Fabbro Giustra	Giustra Primo	MI062REI120P001	19/08/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2600 (dim. foro muro: 2200×2300)	2700
Fael Security S.r.l.	Robor/2	BR010REI120P002	28/10/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2755 (dim. foro muro: 2300×2300)	2755
Ferr-Edil appalti S.n.c.	Mod. Phoenix tipo Vesuvio	TO057REI120P001	10/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2720 (dim. foro muro: 2480×2440)	2700
Ferr-Edil appalti S.n.c.	Mod. Phoenix tipo Vulcano	TO057REI120P002	07/12/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta con porta pedonale centrale avente foro di passaggio 1060×2000 mm	2720 (dim. foro muro: 2480×2440)	2700

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Indoor S.r.l.	SITF	BG021REI120P001	30/09/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2600 (dim. foro muro: 2200 × 2420)	2700
Indoor S.r.l.	STFT120	BG021REI120P003	30/08/95	Scorrevole orizzontalmente a tre ante di cui due opposte ed una telescopica con porta a battente avente vetro 360 × 260	2600 (dim. foro muro: 2250 × 2350)	2700
Meverin S.r.l.	SC 212 Fire fixing	PR002REI120P004	07/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	2600 (dim. foro muro: 2400 × 2550)	2800
Meverin S.r.l.	SS 12 Fire fixing	PR002REI120P005	02/12/94	Scorrevole verticalmente con apertura inferiore ad un'anta	2700 (dim. foro muro: 2200 × 2600)	2800
Off. Brevetti Sisti S.p.a	P. Tagl. cieca a scorr. orizz.	MI009REI120P002	05/08/94	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2800 (dim. foro muro: 2250 × 2395)	2750
Sacil-Hiboff. di Cormano	Firetech	MI066REI120P001	03/06/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura centrale	2600 (dim. foro muro: 2200 × 2400)	2705
San.Co. S.r.l.	Isofire scorrevole R.E.I. 120'	TN013REI120P011	22/08/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante disuguali ad apertura centrale	2650 (dim. foro muro: 2400 × 2500)	2770
Schievano S.r.l.	Speedy/2A/120	PD012REI120P004	21/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	2600 (dim. foro muro: 2400 × 2460)	2700
Serramenti Castelli S.r.l.	PSU 120 CST	BG025REI120P002	28/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2890 (dim. foro muro: 2430 × 2430)	2710
Serramenti Castelli S.r.l.	PSU 2 120 CST	BG025REI120P004	21/10/95	Scorrevole a due ante ad apertura centrale	2600 (dim. foro muro: 2400 × 2465)	2745
Sidermeccanica Umbra	Stop Fire 2000	PG054REI120P003	30/08/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	2900 (dim. foro muro: 2450 × 2609)	2930

Porte per vano ascensore REI 60 ad un'anta

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Ceita S.r.l.	P. Export REI 60 Cod. Et RHI	MI014REI060P001	27/12/94	Ad un'anta	1300	2400

Porte per vano ascensore REI 60 a due ante

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Ceita S.r.l.	P. Export a 2 B. Cod. DB RHI	MI014REI060P002	27/12/94	A due ante	2600	2700

Porte per vano ascensore REI 60 scorrevoli

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Ceam ascensori S.r.l.	Modello 1993 - 060 - 2C	BO007REI060P001	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1500 (dim. foro muro: 1300 × 2000)	2100
Ceam ascensori S.r.l.	Modello 1993 - 060 - 2TL	BO007REI060P002	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due	1500 (dim. foro muro: 1300 × 2000)	2200
Ceam ascensori S.r.l.	Modello 1993 - 060 - 4TC	BO007REI060P003	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a 4 ante	2500 (dim. foro muro: 2300 × 2300)	2400

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
Da.Pa. S.r.l.	2-A-O REI 60	RM074REI060P001	05/12/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura centrale	1170	2360 (dim. foro muro: 970 × 2000)
Da.Pa. S.r.l.	2-A-T REI 60	RM074REI060P003	05/12/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura telescopica	1170	2360 (dim. foro muro: 970 × 2000)
Fiam S.r.l.	TFR 2L/2R	MI031REI060P003	24/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1500	2385 (dim. foro muro: 1500 × 2192)
Fiam S.r.l.	TFR - 1N	MI031REI060P004	24/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1500	2385 (dim. foro muro: 1500 × 2192)
I.G.V. S.p.a.	P 22 C	MI060REI060P001	07/12/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura centrale fissata con staffe a tasselli	1450	2261 (dim. foro muro: 1250 × 2000)
I.G.V. S.p.a.	P 22 T	MI060REI060P002	07/12/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1450	2253 (dim. foro muro: 1250 × 2000)
Ko.Me.P.A. S.r.l.	K90-REI	MI041REI060P001	23/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1280	2295 (dim. foro muro: 1100 × 2000)
Monitor S.r.l.	Porta di piano tipo 4A0 automatica tipo 92VF antincendio	MI072REI060P001	26/08/95	Scorrevole orizzontalmente a 4 ante telescopiche ed apertura centrale	2800	2657 (dim. foro muro: 2600 × 2300)
Monitor S.r.l.	Porta di piano tipo 2AD-2AS automatica tipo 92 VF antincendio	MI072REI060P002	30/08/95	Scorrevole orizzontalmente a due ante ad apertura telescopica	1450	2290 (dim. foro muro: 1250 × 2000)
Prisma S.r.l.	Compatto tagliafuoco Italia Cd/C2 REI 60 a norme uni 9723	MI017REI060P001	28/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1302	2260 (dim. foro muro: 1102 × 2000)
Schindler ascensori S.p.a.	Porta automatica T11-TF60	MI040REI060P001	21/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1100	2234 (dim. foro muro: 900 × 2000)
Schindler ascensori S.p.a.	9ZT-TF	MI040REI060P002	21/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a 4 ante	3200	2420 (dim. foro muro: 2000 × 2200)
Schindler ascensori S.p.a.	Porta automatica C11-TF60	MI040REI060P003	21/11/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1100	2384 (dim. foro muro: 900 × 2000)
Selcom S.p.a.	S. 3201 tipo TY.01	PR003REI060P001	19/07/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1770	2922 (dim. foro muro: 1570 × 2700)
Selcom S.p.a.	S.3201 tipo 11/R-L REI 60	PR003REI060P002	19/07/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1770	2922 (dim. foro muro: 1570 × 2700)
Sematic Italia S.p.a	Serie 2000 tipo S4Z REI 60	BG046REI060P002	28/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale telescopica a 4 ante	2920	2420 (dim. foro muro: 2650 × 2400)
Ieffe S.r.l.	Unifire 1B/S	MI048REI060P002	28/08/95	Scorrevole orizzontalmente ad un'anta	1335	2235 (dim. foro muro: 1255 × 2145)

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
		Porte per vano ascensore REI 90 scorrevoli				
Selcom S.p.a	S.3201 tipo 11/R-L REI 90	PR003REI090P004	22/12/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1400 (dim. foro muro: 1200 × 2200)	2280
Sematic Italia S.p.a.	Serie 2000 tipo S4Z REI 90	BG046REI090P001	24/03/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale telescopica a 4 ante	2920 (dim. foro muro: 2650 × 2400)	2420
		Porte per vano ascensore REI 120 ad un'anta				
Ceita S.r.l.	Porta export ad un battente REI 120 codice ET RH2	MI014REI120P003EI	30/11/95	Ad un'anta	800	2100
		Porte per vano ascensore REI 120 a due ante				
Ceita S.r.l.	Porta export doppio battente REI 120 codice RH2	MI014REI120P003	15/06/95	A due ante	2600	2700
		Porte per vano ascensore REI 120 scorrevoli				
Ceam ascensori S.r.l.	Modello 1993 - 120 - 2C	BO007REI060P004	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1500 (dim. foro muro: 1300 × 2000)	2100
Ceam ascensori S.r.l.	Modello 1993 - 120 - 2TL	BO007REI060P005	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1500 (dim. foro muro: 1300 × 2000)	2200
Fiam S.r.l.	HFR 1N	MI031REI120P001	19/12/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale a due ante	1560 (dim. foro muro: 1200 × 2000)	2266
Fiam S.r.l.	HFR 2LR	MI031REI120P002	19/12/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1560 (dim. foro muro: 1200 × 2000)	2266
O.R.E.M. S.p.a.	P02 1600	PE049REI120P001	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura centrale	1595 (dim. foro muro: 1395 × 2185)	2439
O.R.E.M. S.p.a.	PT2 1600	PE049REI120P002	26/01/95	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica	1595 (dim. foro muro: 1395 × 2185)	2439
Sabiem S.r.l.	H F R - C 4	BO073REI120P001	07/09/95	Scorrevole orizzontalmente a quattro ante telescopiche ad apertura centrale	2730 (dim. foro muro: 2400 × 2300)	2567
Selcom S.p.a.	Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante, serie 3201 tipo 41/C	PR003REI120P005	10/03/95	Scorrevole a quattro ante ad apertura centrale	2700 (dim. foro muro: 2500 × 2500)	2760
Selcom S.p.a.	S.3201 tipo 11/R-L REI 120	PR003REI120P003	19/07/94	Scorrevole orizzontalmente ad apertura telescopica a due ante	1810 (dim. foro muro: 1570 × 2500)	2752
		Porte vetrate REI 45 ad un'anta				
Serramenti Midir Castelli S.r.l.	Midir	BG025REI045P003	20/10/95	Ad un'anta	1186	2196

Ditta	Denominazione	Codice omol.	Data omol.	Tipo	L. max	H. max
		Porte vetrate REI 60 ad un'anta				
Dierre S.p.a.	Visual 1B REI 60	TO004REI060P002	13/03/95	Ad un'anta	1240	2410
Fis S.p.a.	Igniporta glass steel 1/B	PD019REI060P003	18/10/94	Ad un'anta	1300	2300
Fis S.p.a.	Igniporta allglass 1/B	PD019REI060P005	02/11/94	Ad un'anta	1250	2720
Nones S.p.a.	Ignistop vetro AV 10	TN001REI060P006	18/10/94	Ad un'anta	1200	2360
Off. Brevetti Sisti S.p.a.	Porta tagliafuoco vetrata ad 1 anta ad apertura laterale	MI009REI060P004	28/03/95	Ad un'anta	1200	2320
Schievano S.r.l.	Schiglass/1A/60	PD012REI060P007	10/03/95	Ad un'anta	1340	2320
		Porte vetrate REI 60 due ante				
Bloxer S.r.l.	Bloxall 70	PD030REI060P002	14/12/94	A due ante	2600	2700
Dierre S.p.a. Div. Tredi	Visual 2B 60	TO004REI060P003	13/03/95	A due ante	2060	2410
Eurodoor S.r.l.	Tecfire VT20	TN067REI060P001	20/10/95	A due ante con controtelaio su due lati formato da un montante verticale e da metà traversa superiore, realizzati con tubolare in acciaio	2300	2295
Fael security S.r.l.	Vectra/C	BR010REI060P008	15/06/95	A due ante	2600	2800
Fis S.p.a.	Igniporta a due glass-all	PD019REI060P001	29/09/94	Ante 2 ante	2000	2250
Fis S.p.a.	Igniporta glass steel 2/B	PD019REI060P004	18/10/94	A due ante	2200	2300
Gasser metallbau S.r.l.	Secur 60	BZ015REI060P001	05/12/95	A due ante con sopraluce fissi vetrati e laterali fissi ciechi	2600	2700
Larentis S.r.l.	Sistema Larfire	TN027REI060P001	11/07/95	A due ante con laterale e sopraluce fissi	2600	2550
Nones S.p.a	Ignistop vetro BV 15	TN001REI060P010	14/04/95	A due ante	2100	2365
Off. Brevetti Sisti S.p.a.	Porta tagliafuoco vetrata a due ante ad apertura laterale con controtelaio	MI009REI060P006	15/06/95	A due ante	2400	2320
Schievano S.r.l.	Schiglass 2A/60	PD012REI060P008	10/03/95	A due ante	2240	2320
W.M.K. S.r.l.	FE.60	BZ039RE060P001	16/01/95	A due ante	2600	2700
W.M.K. S.r.l.	Secur 60 A	BZ039REI060P002	28/03/95	A due ante	2200	2300
		Porte vetrate REI 90 ad un'anta				
Dierre S.p.a. div. Tredi	Visual 1B REI 90	TO004REI090P005	24/03/95	Ad un'anta	1240	2410
		Porte vetrate REI 90 a due ante				
Dierre S.p.a. div. Tredi	Visual 2B 90	TO004REI090P004	24/03/95	A due ante	2060	2410
G.S.M. S.r.l.	G.S.M. fiammastop	RM026REI090P001	27/12/94	A due ante	1820	2365
		Porte vetrate REI 120 ad un'anta				
Bloxer S.r.l.	Bloxall 95	PD030REI120P001	08/11/94	Ad un'anta	1200	2160
		Porte vetrate REI 120 a due ante				
Dierre S.p.a. div. Tredi	Visual 2B 120	TO004REI120P008	14/04/95	A due ante	2060	2410
Fael security S.r.l.	Videa	BR010REI120P006	26/01/95	A due ante	1820	2190
Marzoli & Margheri S.n.c.	Giotto	FI011REI120P001	25/10/94	A due ante	2313	2392

96A1063

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 febbraio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione fra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 febbraio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 febbraio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1086

DECRETO 13 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2001, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 febbraio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 16 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 febbraio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 febbraio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: Dini

96A1087

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 1996.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere del Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995 con il quale è stato proposto lo schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controlla «Menfi»;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Menfi», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel testo dell'art. 3 del citato disciplinare di produzione non risultano riportati i commi 7) e 8) risultanti nello stesso articolo della proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato sopra citato;

Considerato che nel testo dell'art. 6, punto 3), del citato disciplinare di produzione è stato erroneamente indicato il valore di 11 gr/l anziché di 15 gr/l;

Ritenuta la necessità di conformare in ogni sua parte il testo del disciplinare approvato con decreto ministeriale 18 agosto 1995 a quello della proposta di disciplinare e di provvedere alla correzione del valore dell'estratto secco netto minimo della denominazione di origine controllata «Menfi» con menzione del vitigno Grecanico;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» è integrato dai commi di cui appresso che si collocano di seguito al comma 6):

«La denominazione di origine controllata "Menfi" seguita dalla menzione della sottozona "Feudo dei Fiori" è riservata ai vini ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2 provenienti esclusivamente dai terreni facenti parte dell'ex Feudo dei Fiori, ed in particolare dai vigneti ricadenti nei fogli di mappa 20, 21, 22, 24, 25p, 36, 37p, 38, 39p, 53p, 66p, 67, 68p, 79, 81p, 82p del comune di Menfi, delimitati ad est dal torrente Cavarretto, ad ovest dal torrente Cava del Serpente, a sud dalla strada statale n. 115, a nord dal bosco Magaggiaro fino a seguire la vecchia delimitazione dell'ex Feudo dei Fiori.

Per la tipologia "rosso", la denominazione di origine controllata "Menfi", obbligatoriamente seguita dalla menzione della sottozona "Bonera" è riservata ai vini rossi provenienti dai vitigni di cui all'art. 2 coltivati nella contrada Bonera ed in particolare nei vigneti ricadenti nei fogli di mappa 14p, 16, 17, 18, 19, 31p, 32p, 33, 34, 35, 36p, 37p, 62p, 63p, 64p, 65p nel comune di Menfi, delimitati ad est dal torrente Cava del Serpente, ad ovest dal torrente dello Scavo, a sud dalla strada statale n. 115, a nord dal bosco Magaggiaro».

Art. 2.

Il valore dell'estratto secco netto minimo del vino a denominazione di origine controllata «Menfi» con menzione del vitigno Grecanico di cui all'art. 6, punto 3), del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» è modificato da 11 gr/l a 16 gr/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A1088

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1996.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali veterinarie, premiscele medicate (ex integratori medicati) e medicinali veterinari prefabbricati contenenti dimetridazolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione che inserisce il dimetridazolo nell'allegato IV del regolamento CEE n. 2377/90, in considerazione dell'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per tale sostanza e del fatto che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, par. 2, del regolamento n. 2377/90 e degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1798/95, dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo regolamento è vietata la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti di prodotti medicinali contenenti dimetridazolo;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o III del suindicato regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le indicazioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio per tutti i prodotti medicinali (specialità medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti dimetridazolo, destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Comitato per i medicinali veterinari, nell'ambito dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A1089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1996.

Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi nel collegio n. 6 della regione Toscana e nel collegio n. 3 della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9-*bis*, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, come introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 20 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 30 gennaio 1996 ha determinato i piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive, svoltesi l'11 settembre 1994 nel collegio n. 6 della regione Toscana e il 14 maggio 1995 nel collegio n. 3 della regione Calabria, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato regolamento di attuazione;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato gli allegati piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive, svoltesi l'11 settembre 1994 nel collegio n. 6 della regione Toscana e il 14 maggio 1995 nel collegio n. 3 della regione Calabria, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 21 luglio 1994.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Presidente: SCOGNAMIGLIO

XII Legislatura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 107/96

OGGETTO: *Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive.*

Seduta del 30 gennaio 1996

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis*, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, come introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive svoltesi l'11 settembre 1994 nel collegio n. 3 della regione Toscana e il 14 maggio 1995 nel collegio n. 6 della regione Calabria;

Preso atto della avvenuta proclamazione dei senatori eletti;

Tenuto conto dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle predette elezioni suppletive;

Delibera:

I piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni suppletive, svoltesi l'11 settembre 1994 nel collegio n. 3 della regione Toscana e il 14 maggio 1995 nel collegio n. 6 della regione Calabria, previsto dall'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, sono così determinati:

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA NEL COLLEGIO N. 6 DELLA REGIONE TOSCANA DEL 1° SETTEMBRE 1994, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Totali abitanti nel collegio: 272.552.

Contributi spettanti: L. 218.041.600.

Totale voti validi per l'assegnazione dei contributi: 122.517.

Candidati	Voti riportati	Percentuale sul totale	Contributo
Panati Vito	48.111	39,27	85.622.399
Gallo Domenico .	74.406	60,73	132.419.201
Totale voti . . .	122.517	Totale contributi . . .	218.041.600

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA NEL COLLEGIO N. 3 DELLA REGIONE CALABRIA DEL 14 MAGGIO 1995, DI CUI ALL'ART. 9-*BIS* DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1995, N. 309.

Popolazione del collegio: 252.694.

Contributi spettanti: L. 202.155.200.

Totale voti validi per l'assegnazione dei contributi: 85.618.

Candidati	Voti riportati	Percentuale sul totale	Contributo
Veltri Massimo . .	43.307	50,58	102.253.443
Zupo Vittorio . .	26.904	31,42	63.523.833
Petramala Franco	15.407	18,00	36.377.925
Totale voti . . .	85.618	Totale contributi . . .	202.155.200

96A1105

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1996.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno finanziario 1996.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza dell'11 gennaio 1996

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge n. 287 del 1990;

Vista la propria delibera 22 dicembre 1995 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno finanziario 1996, redatto tenuto conto della disponibilità finanziaria destinata al funzionamento dell'Autorità stessa dal disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998», presentato per l'approvazione dal Governo al Parlamento nazionale;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998», con la quale è stata apportata una variazione in aumento di 1,9 miliardi di lire allo stanziamento del cap. 1183, tabella 14, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato «Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

Considerato che, in base alla nuova situazione finanziaria, occorre rideterminare le previsioni di bilancio per l'anno finanziario 1996 approvato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 22 dicembre 1995;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno finanziario 1996 come rideterminato a seguito della nuova disponibilità finanziaria, verificatasi con la variazione in aumento di 1,9 miliardi di lire, disposta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 551 «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998» a favore del cap. 1183 del bilancio di previsione per l'anno 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: «Somme da erogare per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Roma, 11 gennaio 1996

Il presidente
AMATO

Il segretario generale
PERA

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione 1990	19.761			19.761
			Avanzo di amministrazione 1991	23.689			23.689
			Avanzo di amministrazione 1992	29.264			29.264
			Avanzo di amministrazione 1993	25.232			25.232
			Avanzo di amministrazione 1994	22.178			22.178
			Avanzo di amministrazione presunto 1995	13.886			13.886
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.95	134.010	0	0	134.010
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0			0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	36.100	1.900		38.000
			Totale categoria II	36.100	1.900	0	38.000
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	8.260		7.060	1.200
			Totale categoria III	8.260	0	7.060	1.200

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	71		71	0
			Totale categoria IV	71	0	71	0
			TOTALE TITOLO I	44.431	1.900	7.131	39.200
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	165	90		255
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	7.963	2.487	0	10.450
			Totale categoria VII	8.128	2.577	0	10.705
			TOTALE TITOLO III	8.128	2.577	0	10.705
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.950	192		2.142
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	160	33		193
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	50	10		60
			Totale categoria I	2.160	235	0	2.395

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	10.280	4.220		14.500
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	3.561	1.839		5.400
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	409	191		600
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	437	273		710
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	444	156		600
			Totale categoria II	15.131	6.679	0	21.810
	III		Personale in quiescenza				
		116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	820	630		1.450
		119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	2.900	0	2.900
			Totale categoria III	820	3.530	0	4.350
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	5	145		150
		121	- Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	666	134		800

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		122	- Canoni di locazione	3.808	460		4.268
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.436	4.164	0	5.600
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	510	15		525
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	290	25		315
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	500	78		578
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	282	98		380
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	800	800		1.600
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	380	140		520
		130	- Spese casuali	5	5		10
		131	- Spese di rappresentanza	3	7		10

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	TOTALI
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	14	36		50
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	250		150	100
		134	- Vigilanza locali	500	220		720
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	83	27		110
		136	- Premi di assicurazioni diverse	148	52		200
		137	- Acquisto di vestiario e divise	14		4	10
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	190	0	70	120
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	0	50	0	50
			Totale categoria IV	9.884	6.456	224	16.116
	V		Trasferimenti	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	0	1.300		1.300
			Totale categoria VI	0	1.300	0	1.300
			TOTALE TITOLO I	27.995	18.200	224	45.971

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	589		589
			Totale categoria VII	0	589	0	589
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	2.380	1.120	0	3.500
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	170		20	150
		172	- Acquisto immobile sede dell'Autorità Eventuali opere di ripristino e trasformazione	0	123.000		123.000
			Totale categoria VIII	2.550	124.120	20	126.650
			TOTALE TITOLO II	2.550	124.709	20	127.239

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	165	90		255
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	7.963	2.487		10.450
			Totale categoria IX	8.128	2.577	0	10.705
			TOTALE TITOLO III	8.128	2.577	0	10.705

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	(Importi in Lit./milioni)			
				Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		
					VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			- Categoria II - Trasferimenti	36.100	1.900	0	38.000
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	8.260	0	7.060	1.200
			- Categoria IV - Entrate diverse	71	0	71	0
			Totale titolo I	44.431	1.900	7.131	39.200
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.160	235	0	2.395
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	15.131	6.679	0	21.810
			- Categoria III - Personale in quiescenza	820	3.530	0	4.350
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.884	6.456	224	16.116
			- Categoria V - Trasferimenti	0	0	0	0
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	0	1.300	0	1.300
			Totale titolo I	27.995	18.200	224	45.971

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	(Importi in Lit./milioni)			
				Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio — VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale titolo II	0	0	0	0
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	589	0	589
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	2.550	124.120	20	126.650
			Totale titolo II	2.550	124.709	20	127.239

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	8.128	2.577	0	10.705
			Totale titolo III	8.128	2.577	0	10.705
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	8.128	2.577	0	10.705
			Totale titolo III	8.128	2.577	0	10.705

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio — VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	44.431	1.900	7.131	39.200
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.128	2.577	0	10.705
			Totale delle entrate	52.559	4.477	7.131	49.905
			Avanzo di amministrazione pregresso	133.710	0	0	134.010
			Totale generale	186.269	4.477	7.131	183.915
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	27.995	18.200	224	45.971
			Titolo II - Spese in conto capitale	2.550	124.709	20	127.239
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.128	2.577	0	10.705
			Totale delle spese	38.673	145.486	244	183.915

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1996
Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1996	SPESE		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)							
- Compensi	1.950	192		2.142	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	160	33		193	I	I	102
- Rimborso spese missioni	50	10		60	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni	16		1	15	I	IV	135
- Accantonamenti a fondi di quiescenza	0	589		589	II	VII	161
TOTALE A)	2.176	824	1	2.999			
B) SPESE PER IL PERSONALE							
- Stipendi e indennità	10.280	4.220		14.500	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	409	191		600	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	437	273		710	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	3.561	1.839		5.400	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	0	2.900		2.900	I	III	119
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	820	630		1.450	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	175	10		185	I	IV	135
- Altre spese	458	192		650	I	II - IV	114 – 132 (a)
TOTALE B)	16.140	10.255		26.395			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI							
- Locazioni	3.808	460		4.268	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	611	2.689		3.300	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	66	36		102	I	IV	123
TOTALE C)	4.485	3.185		7.670			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1996
Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	Bilancio di Previsione 1996	SPESE Titolo	Categoria	Capitolo
D) SPESE PER MACCHINARI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA							
- Acquisto apparecchiature informatiche	900	900		1.800	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	300	500		800	II	VIII	173
- Impianto rete informatica	318	1.182		1.500	I	IV	123
- Acquisto arredi e attrezzature per ufficio e impianti	1.180		280	900	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	170		20	150	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	156	141		297	I	IV	123
- Manutenzioni impianti	267	244		511	I	IV	123 –128 (b)
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	156	94		250	I	IV	123
TOTALE D)	3.447	3.061	300	6.208			
E) ALTRE SPESE CORRENTI							
1) Acquisto di servizi							
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	5	145		150	I	IV	120
- Consulenze su specifici temi e problemi	666	134		800	I	IV	121
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	510	15		525	I	IV	124
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	382	308		690	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	380	140		520	I	IV	129
- Vigilanza locali	500	220		720	I	IV	134
Totale 1)	2.443	962	0	3.405			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1996
Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1996	SPESE Titolo	Categoria	Capitolo
		In aumento	In diminuzione				
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo							
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	500	78		578	I	IV	126
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	282	98		380	I	IV	127
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	280	270		550	I	IV	128
Totale 2)	1.062	446	0	1.508			
3) Altre spese per beni e servizi							
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	290	25		315	I	IV	125
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	250		150	100	I	IV	133
- Premi assicurativi diversi	40	70		110	I	IV	136
- Diverse	212		12	200	I	IV	130-131-137-138-139 (c)
Totale 3)	792	95	162	725			
TOTALE E)	4.297	1.503	162	5.638			
TOTALE GENERALE	30.545	18.828	463	48.910			
Totale previsione di spesa	-30.545	-18.828	463	-48.910			
Acquisto immobile da destinare a sede dell'Autorità	0	-123.000		-123.000	II	VIII	172
Fondo di riserva	0	-1.300		-1.300	I	VI	150
Fabbisogno 1996	-30.545	-143.128	463	-173.210			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1996
Classificazione economica

	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1996	ENTRATE		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categoria	Capitolo
Copertura finanziaria							
Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.1995		134.010		134.010			
Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	36.100	1.900		38.000	I	II	103
Interessi attivi	8.260	-7.060		1.200	I	III	105
Rimborsi diversi da terzi	71	-71		0	I	IV	109
Totali	44.431	128.779	0	173.210			

Note:

(a) - L'importo di Lit./mil.ni 650 si riferisce per Lit./mil.ni 600 al Cap. 114 e per Lit./mil.ni 50 al Cap. 132

(b) - L'importo di lit./mil.ni 511 si riferisce per Lit./mil.ni 151 al Cap. 123 e per Lit./mil.ni 360 al Cap. 128

(c) - L'importo di Lit./mil.ni 200 si riferisce ai sottoelencati Capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 130 per Lit./mil.ni 10
Cap. 131 per Lit./mil.ni 10
Cap. 137 per Lit./mil.ni 10
Cap. 138 per Lit./mil.ni 120
Cap. 139 per Lit./mil.ni 50

96A1113

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un programma di miglioramento e potenziamento di impianti da parte della società Imprese turistiche barziesi S.p.a. (Deliberazione n. VI/4270).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 maggio 1995, prot. n. 23143, dalla società Imprese turistiche barziesi S.p.a. per la realizzazione di un programma di miglioramento e potenziamento impianti su un'area ubicata nel comune di Barzio (Lecco), mappali 1742, 1745, 1746, 1768, 1875, 1876, 1765, 1872, 1753 e 2867 (limitatamente alle zone interessate dai lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della particolare rilevanza pubblica e sociale degli interventi in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento e potenziamento delle infrastrutture e degli impianti di risalita del comprensorio sciistico intervallare e interprovinciale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Barzio (Lecco), mappali 1742, 1745, 1746, 1768, 1875, 1876, 1765, 1872, 1753 e 2867 (limitatamente alle zone interessate dai lavori) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 ottobre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A1106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1995.

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 17 novembre 1993, n. 43499, ed integrazione alla medesima limitatamente al solo sedime d'intervento individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, ubicato in comune di San Bartolomeo Val Cavargna per il recupero e la sistemazione della strada di accesso all'Alpe di Piazzavacchera da parte della comunità montana «Alpi Lepontine». (Deliberazione n. VI/4659).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. V/43499 del 17 novembre 1993 con la quale è stata stralciata l'area ubicata nel comune di San Nazzaro Val Cavargna (Como) ai mappali 8687, foglio 9B e 8688, foglio 13A, limitatamente al sedime d'intervento per il recupero e la sistemazione della strada di accesso all'Alpe di Piazzavacchera; verificato ulteriormente che nella stessa deliberazione per mero errore materiale sono stati stralciati interamente i mappali suddetti con esclusione del sedime della strada in oggetto;

Vista la nota n. 32920 presentata alla giunta regionale in data 11 luglio 1995 dalla comunità montana «Alpi Lepontine» con la quale si segnala che la suddetta opera ricade in parte nel territorio del comune di San Bartolomeo Val Cavargna (Como), mappale 9694, foglio 4, su area anch'essa sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, e che pertanto occorre integrare la deliberazione di giunta regionale 17 novembre 1993, n. 43499, al fine di consentire l'intervento di cui trattasi;

Ritenuto necessario, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, l'opera di cui trattasi è già stata oggetto di valutazione di ordine paesistico e che si provvederà successivamante a restituire l'istanza senza l'emissione di parere in quanto già rilasciato con autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939, protocollo regionale n. 393 del 4 gennaio 1994;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di integrare la deliberazione di giunta regionale n. V/43499 del 17 novembre 1993, stralciando, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Bartolomeo Val Cavargna (Como), mappale 9694, foglio 4, limitatamente al sedime d'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) a parziale rettifica della D.G.R.L. n. V/43499 del 17 novembre 1993, per mero errore materiale, al punto 2) della delibera le parole «il solo sedime d'intervento» sono sostituite da «ad esclusione del sedime d'intervento»;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A1107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una autorimessa parzialmente interrata da parte del sig. Tavola Attilio. (Deliberazione n. VI/4874).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 maggio 1995, prot. n. 24037, dal sig. Tavola Attilio per la realizzazione di autorimessa parzialmente interrata su un'area ubicata nel comune di Colle Brianza (Lecco), mappali 46-47 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale in quanto l'autorimessa verrà realizzata in aderenza ad un fabbricato esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali in quanto la realizzazione dell'autorimessa sarà affidata a piccoli imprenditori locali, favorendo e creando opportunità di lavoro;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappali 46-47 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MIGLIO

96A1108

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Introbio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico in località Gerola da parte della società ENEL - DPT, sede distaccata di Milano. (Deliberazione n. VI/5532).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 luglio 1995, prot. n. 34749, dalla società ENEL - S.p.a. - DPT, sede distaccata di Milano per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria impianto idroelettrico in località Gerola su un'area ubicata nel comune di Introbio (Lecco), mappali 2207, 2272, 2203, 2178, 2177, 2269, 2176, 2181 (limitatamente alle zone interessate dai lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale delle opere sopra citate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in opere di manutenzione dei canali derivatori e delle opere di presa dell'impianto idroelettrico in località Gerola;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Introbio (Lecco), mappali 2207, 2272, 2203, 2178, 2177, 2269, 2176, 2181 (limitatamente alle zone interessate dai lavori) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A1109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un progetto di miglioramento della viabilità silvo-pastorale in località Foldoni da parte del sig. Invernizzi Giuseppe. (Deliberazione n. VI/5534).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 agosto 1995, prot. n. 37751, dal sig. Invernizzi Giuseppe per la realizzazione di un progetto di miglioramento della viabilità silvo-pastorale in località Foldoni su un'area ubicata nel comune di Pasturo (Lecco), mappali 2155, 2829, 2156 (limitatamente all'area interessata dai lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economico-sociale del progetto citato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della viabilità silvo-pastorale in località Foldoni;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappali 2155, 2829, 2156 (limitatamente all'area interessata dai lavori) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A1110

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Magreglio dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio da parte dell'ENEL - Servizio di teletrasmissione. (Deliberazione n. VI/5535).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1995, prot. n. 39525, dall'Enel - Servizio teletrasmissioni per la realizzazione di ripetitore radio su un'area ubicata nel comune di Magreglio (Como), mappale 895 (limitatamente al sedime interessato dall'intervento), foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono compatibili con i caratteri dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in «benefici economici e sociali per l'utenza in quanto permettono la realizzazione di collegamenti che garantiscono la massima affidabilità e il minimo tempo di fuori servizio, in caso di guasti accidentali degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica dell'Alto Lario»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Magreglio (Como), mappale 895, limitatamente al sedime interessato dall'intervento, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A1111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brunate dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimesse da parte del sig. Dotti Giannantonio. (Deliberazione n. VI/5537).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse nbientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 ·lla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di ›ere insistenti su aree di particolare interesse ambientale dividuate dalla regione a norma della legge 8 agosto ›85, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 cembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 ·l 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di tendere i criteri e le procedure per il rilascio di ıtorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della unta regionale n. 31898/88, anche ad opere di conosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 ugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in ıta 24 gennaio 1995, prot. n. 19807, dal sig. Dotti ıannantonio per la realizzazione di autorimesse su ı'area ubicata nel comune di Brunate (Como), mappale l16/A, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della gge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di ımodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui l'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con ·liberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 cembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non ıssistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da ustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in ›nsiderazione del fatto che l'ambito stesso risulta in ›ndizioni di degrado (vecchia cava di sasso dismessa con ·esenza di depositi di rifiuti) e che l'intervento risulta di ›ntenute dimensioni planivolumetriche;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area teressata dall'opera proposta, a verificare che la stessa ›n risulti in contrasto con tutti quegli elementi di ırattere ambientale, propri della proposta di piano ıesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del ·ocesso generale di pianificazione paesistico-ambientale, sultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, ıelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, ›stituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documenzione prodotta, la rilevanza economico-sociale dell'ope- , in argomento (vedasi deliberazione del consiglio ›munale n. 32 del 7 novembre 1994 allegata all'istanza);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui attasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i ıddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che le opere di cui trattasi risultano fra quelle subdelegate ai comuni in forza della legge regionale n. 31/95, si provvederà successivamente a restituire l'istanza qui pervenuta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brunate (Como), mappale 1416/A, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A1112

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 23 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto rettorale n. 456 del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1996, relativo all'inserimento a statuto di nuovi orientamenti nei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 456 del 21 dicembre 1995, citato nelle premesse, è così modificato:

il settore disciplinare dell'insegnamento opzionale semestrale «fitoiatria» dell'orientamento «fitofarmaceutico e fitoiatrico», per il corso di laurea in farmacia, erroneamente indicato con la sigla G068, è da intendersi G06B;

l'insegnamento opzionale semestrale dell'orientamento «fitofarmaceutico e fitoiatrico» del corso di laurea in farmacia, erroneamente indicato con «E08X Biotecnologia delle piante officinali» è da intendersi «E08X Biotecnologie delle piante officinali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, 23 gennaio 1996

Il rettore: FREGA

96A1114

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1996.

Rettifiche al decreto rettorale 31 ottobre 1995 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1995, relativo alla facoltà di economia, nel quale agli articoli indicati dal n. 18 al n. 24, per mero errore di trascrizione, sono stati citati i corsi di laurea;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di detto decreto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 18: Indirizzo di laurea in economia aziendale/corso di laurea in economia aziendale, leggasi: Indirizzo di laurea in economia aziendale.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia aziendale/corso di laurea in economia aziendale ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia aziendale ...

Al capoverso successivo all'area matematico-statistica, laddove viene riportato «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia aziendale ...».

Art. 19: Indirizzo di laurea in economia politica/corso di laurea in economia politica, leggasi: Indirizzo di laurea in economia politica.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia politica/corso di laurea in economia politica ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo di laurea in economia politica ...

Al capoverso successivo «altre aree», laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia politica ...».

Art. 20: Indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale/corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale, leggasi: Indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale/corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo di laurea in economia assicurativa e previdenziale ...

Al capoverso successivo all'area matematico-statistica, laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia assicurativa e previdenziale ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia assicurativa e previdenziale ...».

Art. 21: Indirizzo di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari/corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, leggasi: Indirizzo di laurea in economia delle istituzioni dei mercati finanziari.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari/corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ...

Al capoverso successivo all'area matematico-statistica, laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ...».

Art. 22: Indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali/corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, leggasi: Indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali/corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ...

Al capoverso successivo «altre aree», laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ...».

Art. 23: Indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa/corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa, leggasi: Indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa/corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa ...

Al capoverso successivo all'area matematico-statistica, laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e legislazione per l'impresa ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia e legislazione per l'impresa ...».

Art. 24: Indirizzo di laurea in economia ambientale/corso di laurea in economia ambientale, leggasi: Indirizzo di laurea in economia ambientale.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia ambientale/corso di laurea in economia ambientale ..., leggasi: Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di laurea in economia ambientale ...

Al capoverso «altre aree», laddove viene riportato: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia ambientale ...», leggasi: «Il piano di studi per il conseguimento della laurea ad indirizzo in economia ambientale ...».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

Il rettore: TECCE

96A1115

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 gennaio 1996, n. 950848.

Circolare n. 128F del 23 gennaio 1992. Rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.

Alle Ferrovie dello Stato - S.p.a.
Ai prefetti di Venezia, Treviso, Rovigo, Verona, Cremona, Milano, Vercelli, Torino, Caserta, Pescara, Brindisi, Napoli, Livorno, Bari, Cosenza, Foggia, Massa Carrara, Ancona, Chieti, Ravenna e Parma
Al Ministero delle finanze - Dip. Dogane I.I. - D.C.I.I.P.C. - Div. II
Ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Venezia, Treviso, Rovigo, Verona, Cremona, Milano, Vercelli, Torino, Caserta, Pescara, Brindisi, Napoli, Livorno, Bari, Cosenza, Foggia, Massa Carrara, Ancona, Chieti, Ravenna e Parma
Alla regione Veneto
Alla regione Lombardia
Alla regione Piemonte
Alla regione Campania
Alla regione Abruzzo
Alla regione Puglia
Alla regione Toscana
Alla regione Calabria
Alla regione Marche
Alla regione Emilia-Romagna
Agli uffici provinciali industria commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Venezia, Treviso, Rovigo, Verona, Cremona, Milano, Vercelli, Torino, Caserta, Pescara, Brindisi, Napoli, Livorno, Bari, Cosenza, Foggia, Massa Carrara, Ancona, Chieti, Ravenna e Parma
Alla Lampogas S.r.l.
Alla Liquigas S.p.a.

Si fa seguito alla circolare indicata in oggetto (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992), concernente disposizioni per il rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.

Si comunica al riguardo un quarto elenco di impianti muniti di raccordo ferroviario, aggiornato secondo le segnalazioni pervenute da parte degli organi locali competenti e le capacità effettive di stoccaggio. Le disposizioni previste dalla circolare citata si applicano agli impianti in parola esclusivamente quando il raccordo ferroviario si trovi in regolare esercizio.

Il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base
GATTI

ALLEGATO

ELENCO DEI DEPOSITI DI G.P.L.
MUNITI DI RACCORDO FERROVIARIO
(Quarto aggiornamento)

Deposito	Sede	Capacità nom. autorizzata dei serbatoi (mc)	N. teorico (*) ferrocisterne
Agip Covengas	Porto Marghera (VE)	1.680	11-12
Butangas	Paese (TV)	2.175	15-16
Irop	Arquà Polesine (RO)	2.400	16-17
Areagas	Domegliara (VR)	3.600	25-26
Liquigas	Cavatigozzi (CR)	1.200	8-9
Rhodengas	Rho (MI)	2.586	18-19
Kergas	Borgo Vercelli (VC)	200	1
Agip petroli	Volpiano (TO)	5.180	36-37
Sudgas	Cesa (CE)	250	1-2
Abibes	Cremona	20.000	140
Publigas	Verona	1.340	9-10
Elf gas italiana	Alanno e Rosciano (PE)	1.500	10-11
Ipem	Brindisi	14.600	102-103
Cleam	Napoli	4.100	28-29
Petrolchimica Partenopea	Napoli	17.000	119
Italcost	Napoli	13.600	95-96
Costiero gas Livorno	Livorno	47.654	333-334
Agip Covengas	Foggia	1.100	7-8
Agip Covengas	Napoli	3.250	22-23
Agip Covengas	Livorno	7.370	51-52
Liquigas	Carrara loc. Avenza	408	2-3
Liquigas	Falconara Marittima (AN)	824	5-6
Liquigas	Chieti	400	2-3
Liquigas	S. Donà di Piave	138	1
Liquigas	Montalto Uffugo (CS)	200	1
Butangas	Montalto Uffugo (CS)	1.955	13-14
Butangas	Bari	394	2-3
Ultragas italiana	Montalto Uffugo (CS)	400	2-3
Lonza	Ravenna	4.000	28
Lampogas emiliana	Fontevivo (PR)	1.600	11-12
Liquigas	Casalnuovo (NA)	1.200	8-9

(*) Il numero teorico deve essere ridotto alla capienza effettiva del tronco di binario installato dentro il deposito.

96A1118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pointe-Noire (Congo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Claudio Descalzi, console onorario in Pointe-Noire (Congo), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni del Kouilou, della Bouenza e del Niari, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni (esclusi i certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa alle richieste di rilascio/rinnovo di passaporti;

h) autenticazione di firme limitatamente ai casi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1126

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Guayaquil (Ecuador)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Domingo Luis Norero, console onorario in Guayaquil (Ecuador), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Guayas, Los Rios, Bolivar, Manabi, Cañar, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Arcipelago di Galapagos o Colon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Quito degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Quito della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Quito;

i) autenticazione di firme limitatamente ai casi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1127

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Castellon de la Plana (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maria Chiara Stella, vice console onorario in Castellon de la Plana (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Castellon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1128

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 30 novembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Giuseppe Donati con testamento pubblico a rogito dott. Angelo Frillici notaio in Foligno numero di rep. 59785 e consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Perugia del valore di L. 280.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Perugia 20 marzo 1992).

96A1125

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga della validità delle licenze per i contingenti comunitari di importazione per l'anno 1996 di prodotti non tessili originari della Cina. (Comunicato n. 2).

Si fa seguito al comunicato n. 7 del 20 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1995 per informare gli operatori interessati che, con regolamento (CE) n. 230/96, è stata prorogata al 31 dicembre 1996 la validità delle licenze per i contingenti in oggetto che era prevista in nove mesi dal regolamento (CE) n. 1732/95.

Pertanto gli operatori che intendano utilizzare le licenze oltre il 30 settembre 1996, potranno richiedere a questo Ministero che sulle stesse venga indicato un successivo termine di validità, fermo restando che il 31 dicembre è il termine ultimo di utilizzo.

96A1120

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Istituzione di un deposito franco nell'aeroporto di Fiumicino

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, l'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., con sede in Roma, via A. Marchetti, n. 111, è stata autorizzata ad istituire un deposito franco nell'aeroporto di Fiumicino.

96A1122

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Sogefi S.r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto interministeriale 12 marzo 1985 alla società «Sogefi - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, ora «Sogefi S.r.l.», con sede in Roma, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 6946/83 ed il registro ditte della C.C.I.A.A. di Roma al n. 521010, è stata dichiarata decaduta a seguito della modifica dell'oggetto sociale.

96A1121

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1586,67
ECU	2005,07
Marco tedesco	1093,28
Franco francese	317,27
Lira sterlina	2450,29
Fiorino olandese	976,23
Franco belga	53,150
Peseta spagnola	12,959
Corona danese	282,43
Lira irlandese	2523,28
Dracma greca	6,590
Escudo portoghese	10,477
Dollaro canadese	1146,02
Yen giapponese	15,000
Franco svizzero	1342,81
Scellino austriaco	155,43
Corona norvegese	249,91
Corona svedese	229,95
Marco finlandese	348,68
Dollaro australiano	1199,84

96A1216

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Catanzaro, Brescia, Cosenza, Ferrara, Milano, Varese, Bari, Cremona, Campobasso, Lecce, Crotone e Salerno.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6929/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.384.348.039, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6936/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.003.003.734, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6751/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.868.418.565, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6939/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.118.997.323, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6553/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 21.298.688.308, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Ferrara, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6749/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 68.409.197.443, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6750/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.642.213.920, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6869/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.058.259.718, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6869/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cremona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.055.752.306, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6848/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.464.888.597, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6870/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.202.236.135, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6914/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Crotone è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.825.247.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/6916/95 del 27 novembre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.609.353.520, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

96A1182-96A1183

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sanitalia - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina dei commissari liquidatori.

Con deliberazione n. 286 in data 26 gennaio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Sanitalia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 17 febbraio 1987 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissari liquidatori il rag. Pietro Colavitti, con studio in Trieste, via Donota, 2, il dott. Giorgio Siciliani con studio in Udine, viale Ledra, 52 e il dott. Nicola Turello con studio in Udine, via Asquini, 8.

96A1147

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 385.000
	- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABBRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11